

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE QUARTA CIVILE - FALLIMENTI

Il Giudice designato,
letta la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da ANTONIO ESPOSITO e NITTI ANNA ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta la propria competenza;
rilevato che la domanda è stata ritualmente proposta e sottoscritta;
rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;
letta la relazione dell'OCC;
rilevato che parte ricorrente è un "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;
che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;
ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
verificata la completezza della documentazione e rilevato che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;
osservato che, fissata l'udienza di omologa, e comunicato ai creditori il piano ed il decreto di fissazione dell'udienza, è stata formulata opposizione unicamente da IBL Banca S.p.A., la quale ha contestato sia la colpa grave del debitore nell'assumere obbligazioni che l'assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che il piano inizialmente proposto è stato successivamente modificato, in risposta alle osservazioni della scrivente, sia in ordine al rispetto delle cause di prelazione che all'entità della somma destinata ai creditori;
osservato che, nella versione finale comunicata ai creditori ed oggetto di omologa, il piano prevede:
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati limitatamente alla sorte capitale;



- il pagamento del 20% della sorte capitale dei crediti chirografari, secondo gli importi comunicati dai creditori medesimi, dedotti gli ulteriori pagamenti nelle more effettuati tramite trattenuta del quinto e della quota di stipendio pignorata;
 - la destinazione ai creditori di una quota dello stipendio mensile pari ad € 500,00, calcolato sulla differenza tra la retribuzione percepita mensilmente dal sig. Esposito pari a circa € 2.400,00 e la spesa familiare mensile pari ad € 1.900,00, tenuto conto della circostanza che il nucleo familiare è composto da tre figli minori e dal coniuge a carico dell'Esposito, unico percettore di reddito;
 - moratoria di un anno dall' omologazione per il pagamento dei privilegiati, al fine di consentire il pagamento integrale dei prededucibili, per un totale di € 5.951,27;
 - Dal dodicesimo al quarantaquattresimo mese dall'omologazione, pagamento pro quota dei creditori muniti di privilegio nella misura del 100% del dovuto, per un totale di € 15.711,10 in 33 rate complessive;
 - dal quarantaquattresimo al settantatreesimo mese pagamento pro quota dei creditori chirografari nella misura del 20% del dovuto, per un importo totale di € 14.654,80 in 30 rate complessive;
 - destinazione del TFR ad oggi maturato dal sig. Esposito, pari a complessivi € 6.866,73 a garanzia dell'esecuzione del piano, nel caso in cui sopravvenissero necessità familiari che compromettessero il rispetto delle scadenze del piano del consumatore omologato;
- rilevato che il professionista designato ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ed ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che, in particolare, secondo quanto indicato nella relazione, le cause dell'indebitamento vanno ricercate nella interruzione del primo rapporto di lavoro e nel fallimento del successivo datore di lavoro, nel decesso del suocero, nella necessità di condurre una casa in locazione e di far fronte alle esigenze di tre figli minori;
- rilevato, altresì, che la presenza dei tre figli minori giustifica la circostanza che la Nitti non svolga attualmente alcuna attività lavorativa;
- che, infine, il piano, come attestato dal professionista medesimo, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria



del debitore ed appare altresì più favorevole alla liquidazione del patrimonio, tenuto conto, in particolare, della circostanza che la liquidazione del patrimonio imporrebbe in ogni caso la sospensione della cessione del quinto dello stipendio, con conseguente carattere chirografario del relativo credito e difficoltà di realizzazione in misura superiore a quella assicurata con il presente piano;

osservato che la durata del piano stabilita dalla proposta è di poco più di 6 anni, da ritenersi assolutamente ragionevole;

che sussistono conseguentemente le condizioni di omologa previste dall'art. 12 bis, co. 3 L. n. 3/12;

osservato, infine, che, a norma di legge, l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti;
- dispone che il ricorrente versi mensilmente la somma da distribuire tra i creditori secondo le tempistiche descritte, con la collaborazione e la vigilanza dell'OCC della procedura, all'uopo delegato;
- sospende la procedura di rimborso del prestito relativo alla cessione del quinto dello stipendio in essere con la IBL Banca S.p.a. atteso che il pagamento di questo debito dovrà avvenire in conformità al piano omologato;
- dichiara che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore;
- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Bari, a cura del professionista.

Bari 06/07/2022

Il Giudice
Dr.ssa Paola Cesaroni

